



Ufficio stampa

# Rassegna stampa

lunedì 29 luglio 2013

## Il Resto del Carlino Bologna

QS: IL VAN GOOF RILANCIA E' la mina vagante in Eccellenza Promozione, un San Lazzaro Real  
29/07/13 Sport

3

## Il Sole 24 Ore

Norme e tributi: Comuni vincolati nei regolamenti e nei piani urbani  
29/07/13 Pubblica amministrazione

4

Norme e tributi: Sui servizi pubblici solo regole Ue  
29/07/13 Pubblica amministrazione

5

Norme e tributi: Il fallimento politico dei sindaci promosso alla prova Consulta  
29/07/13 Pubblica amministrazione

6

Norme e tributi: Possibile il varo di nuovi organismi  
29/07/13 Pubblica amministrazione

7

Norme e tributi: Default guidati non applicabili in Sicilia  
29/07/13 Pubblica amministrazione

8

Norme e tributi: Al Patto di stabilità servono più Europa e meno dettagli  
29/07/13 Pubblica amministrazione

9

Norme e tributi: Ai vincoli alle partecipate correttivi su debito e sanzioni  
29/07/13 Pubblica amministrazione

10

## Italia Oggi

Movida nelle città, i sindaci sfoderano le armi d'ordinanza  
29/07/13 Pubblica amministrazione

11

# IL VAN GOOF RILANCIA E' la mina vagante in Eccellenza Promozione, un San Lazzaro Real

Il Sasso spera nel ripescaggio, il Faro si rinforza con Arlotti e Cavallaro

Nicola Baldini  
 \* Bologna

A POCO più di un mese dall'inizio dei campionati, e con le rose ormai delineate, è tempo di primi bilanci e pronostici per le nostre portacolore. Partendo dalla Serie D, il Mezzolara di Gianluca Luppi, reduce da un amaro ottavo posto, deve assolutamente centrare l'obiettivo playoff: le motivazioni sicuramente non mancheranno, e la rosa allestita dal ds Max Calzolari (su tutti gli arrivi di Orlando e Artiaco e la conferma della vecchia guardia) non può che essere considerata di assoluto valore. Arrivare dunque tra le prime cinque, nonostante l'inevitabile presenza nel girone D di diverse squadre blasonate, rappresenta tutt'altro che un'utopia per i biancazzurri di Budrio.

**IN ECCELLENZA**, c'è davvero grande curiosità nel vedere all'opera il Castenaso Van Goof del giovane mister Alberto Cardì: la squadra, fatta eccezione per le partenze di Chomakov, Burnelli, Gallinucci e Placci, è praticamente la stessa che, lo scorso anno, avrebbe meritato di salvarsi nella prima storica stagione in Serie D. Proprio per questo, non è escluso che il team di bomber Davide De Brasi possa rivelarsi ancora una volta la mina vagante in grado di portarsi a casa il campionato di Eccellenza. Per il San Antonio di mister Tarozzi, fortemente rinnovato rispetto alla scorsa stagione, raggiungere la salvezza con buon anticipo per poi divertirsi non do-




**CERTEZZE**  
 Da sinistra,  
 Gallinucci  
 ha lasciato  
 Castenaso,  
 Cataldi  
 è passato  
 al Real San  
 Lazzaro  
 (Schiechi)

vrebbe essere un patema, così come per le neo-promosse Progreso e Axys Calderara: entrambe, rinforzatesi parecchio in questa sessione di calciomercato, potrebbero disputare un campionato da metà sinistra della classifica.

**PASSANDO** alla Promozione, in attesa che vengano diramati i gironi si può comunque azzardare qualche pronostico: favoritissime del girone C, quello bolognese-ferrarese, sarà sicuramente la corazzata Real San Lazzaro, che ha fatto spesa a San Antonio e non solo, ingaggiando giocatori di immenso valore, su tutti bomber Cataldi, Venturi e Cacciari. Favorito anche il Sasso Marconi di mister Brogna, han presentato richiesta per essere ripescato in Eccellenza. Campionato di vertice anche per

il Casalecchio di patron Pucciarelli, mentre la matricola Granamica e il Corticella non dovrebbero avere problemi nel centrare la salvezza, con i primi che, anzi, potrebbero rappresentare l'autentica sorpresa del campionato. Nel girone B, quello bolognese-modenese, c'è davvero grande attesa per il Faro Gaggio di mister Zanini che, con gli arrivi di Arlotti e Cavallaro, si candida come squadra da battere assieme alla corazzata Castelvetro e alla Casalgrandese. Buone aspettative anche per lo Zola Predosa di mister Fabio Poli (che ha fatto spesa a Monte San Pietro) mentre per Crevalcore, Anzolavino e Porretta (con quest'ultima che potrebbe anche essere inserita nel C) l'obiettivo salvezza sembra essere alla portata.



I paletti. Norma statale invalicabile

## Comuni vincolati nei regolamenti e nei piani urbani

Le distanze fissate dalle norme nazionali (Dm 1444/1968) non possono essere scavalcate dai **regolamenti comunali**.

Le Sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 14953/2011) hanno da tempo riconosciuto a questo decreto efficacia analoga a quella della legge statale, con la conseguenza che i Comuni hanno l'obbligo di conformarsi alle sue previsioni nella formazione di nuovi **strumenti urbanistici** o nella revisione di quelli esistenti, e che le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle previsioni eventualmente contrastanti contenute in un regolamento locale.

Proprio in ragione della sua forza di legge, la Cassazione penale (Sezione III, sentenze n. 10431/2012) ha stabilito che il pubblico ufficiale che rilascia il titolo abilitativo edilizio, in caso di dolosa violazione della disciplina in tema di distanze legali, risponde del delitto di abuso d'ufficio ai sensi dell'articolo 323 del Codice penale.

La seconda Sezione della Cassazione (n. 7563/2006) ha comunque precisato che la norma non è immediatamente operante nei rapporti fra i privati e va interpretata nel senso che l'adozione, da parte degli enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con questa disposizione comporta l'obbligo per il giudice di merito non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente le previsioni dell'articolo 9 del Dm, che è divenuto, «per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico».

La stessa sezione (sentenze n. 13547/2011 e n. 5741/2008) ha anche chiarito che la finalità

perseguita dalla norma non è la tutela della riservatezza, bensì la salubrità e la sicurezza, quindi essa va applicata «indipendentemente dall'altezza degli edifici antistanti».

Resta comunque salva la possibilità per gli strumenti attuativi di derogare legittimamente alle prescrizioni generali sulle distanze, purché gli stessi risultino effettivamente «volti a disciplinare l'attività urbanistico-edilizia in particolari zone del territorio comunale, secondo uniformi criteri planovolumetrici, organici e funzionali, adeguati alla specificità di singoli settori urbani» (Cassazione, sezione II, sentenza n. 56/2010).

Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è espressa nello stesso senso, stabilendo che la norma vincola i Comuni in sede di formazione e di revisione degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che ogni previsione regolamentare in contrasto con il limite minimo è illegittima, essendo consentita all'amministrazione locale solo la fissazione di distanze superiori ai dieci metri (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 844/2013). Unica eccezione è costituita dagli edifici situati nei centri storici (zone A), (Sezione IV, n. 3614/2006), anche se oggetto di ricostruzione a seguito di demolizione, volontaria o per evento naturale, ma a condizione che l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria, né delle superfici occupate in relazione alla originaria sagoma di ingombro (sezione IV, n. 844/2013).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Corte costituzionale. Gli effetti della sentenza con cui il giudice delle leggi ha bocciato lo stop alle aziende delle Regioni

# Sui servizi pubblici solo regole Ue

I vincoli imposti dalla spending review sono limitati alle società strumentali

**Alberto Barbiero**

Le disposizioni sullo scioglimento delle **società strumentali** ledono la competenza legislativa delle Regioni in materia di assetto amministrativo, mentre si configurano come norme che regolano i profili organizzativi degli enti locali e, pertanto, devono essere da essi rispettate.

La Corte costituzionale con la sentenza 229/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del Dl 95/2013 nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto ordinario, ma ne ha confermato la validità per i Comuni e le Province.

Secondo la Consulta, i commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-sexies e 8 incidono sulla materia dell'organizzazione e funzionamento delle Regioni, affidata dall'articolo 117, quarto comma della Costituzione alla competenza legislativa residuale delle Regioni ad autonomia ordinaria, e alla competenza legislativa regionale primaria nei territori ad autonomia speciale per i rispettivi statuti. Le norme contenute nell'articolo 4 della spending review inibiscono quindi in radi-

ce una delle possibili declinazioni dell'autonomia organizzativa regionale.

Per i Comuni e le Province, invece, la sentenza (non giudicando fondate le questioni poste da alcune regioni) evidenzia come le disposizioni abbiano evidente attinenza con i profili organizzativi degli enti locali, dal momento che coinvolgono le modalità con cui

## LE CONSEGUENZE

Obblighi di privatizzazione o di dismissione entro fine anno confermati per i Comuni ma non nei territori autonomi

gli enti perseguono, quand'anche nelle forme del diritto privato, le proprie finalità istituzionali.

Tuttavia, poiché nelle Regioni a statuto speciale la materia dell'ordinamento degli enti locali è di competenza delle Autonomie, la Corte Costituzionale ritiene che l'articolo 4 del Dl 95/2012 (anche in ragione della clausola di salvaguardia contenuta al suo inter-

no nell'articolo 24-bis) sia inoperante in questi contesti (non toccando pertanto Comuni e Province di Friuli Venezia-Giulia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Sardegna e Sicilia).

La sentenza n. 229/2013 chiarisce peraltro due punti controversi sull'applicazione delle norme della spending review. In primo luogo, la Consulta evidenzia come la disciplina dell'articolo 4 sullo scioglimento di società riguardi (commi 1, 2, 3, 8) solo quelle che gestiscono servizi strumentali e non le società che gestiscono servizi pubblici locali.

Richiamando però anche l'articolo 13 della legge 248/2006, la pronuncia conferma la correlazione tra le due disposizioni e, pertanto, si pone come elemento sollecitatorio per la necessaria riconduzione dei servizi strumentali impropriamente gestiti da società che gestiscono servizi pubblici. Il secondo profilo rilevante è dato dal riconoscimento della stretta correlazione tra le ipotesi derogatorie previste dal comma 3 e la possibilità di affidamento dal 1° gennaio 2014 di servizi stru-

mentali a società in house: questa opzione è consentita solo per società (appunto con le caratteristiche dell'in house) che rientrino nelle fattispecie di esclusione previste dal comma 3 (ad esempio società che gestiscono banche-dati strategiche o società operanti in contesti particolari, previo parere dell'Agcm).

Questi elementi di analisi prodotti dalla Corte Costituzionale sgombrano finalmente il campo da ogni equivoco in ordine all'ambito applicativo delle norme.

Ne consegue una situazione nella quale i modelli organizzativi e gestionali per i servizi pubblici locali con rilevanza economica sono rinvenibili solamente nei moduli comunitari: affidamento con gara, affidamento a società mista con socio privato scelto con gara e contestualmente affidatario di specifici compiti operativi, affidamento in house a società interamente partecipate da amministrazioni pubbliche, sottoposte a controllo analogo ed esercitanti la loro attività prevalente nei confronti degli enti affidanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Federalismo. Illegittime solo le previsioni per i «Governatori»

# Il fallimento politico dei sindaci promosso alla prova Consulta

**Ettore Jorio**

■ Sul **fallimento politico** dei Presidenti delle Regioni e sulla loro «relazione di fine legislatura» la Corte costituzionale ha messo la parola «fine» con la sentenza 219/2013. Nell'occasione, il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 2, 3 e 5, del Dlgs 149/2011 nella parte in cui era prevista la rimozione del Presidente della Giunta regionale e lo scioglimento del Consiglio regionale (ex articolo 126 della Carta) nei casi di «grave dissesto finanziario», con la conseguente incandidabilità a tutte le cariche elettive del cosiddetto Governatore regionale per la durata di dieci anni.

La sentenza ha ritenuto non affatto compatibile con la Costitu-

zione l'obbligo di relazione di fine legislatura (ex articolo 1 dello stesso decreto su «premi e sanzioni»). Con questo, la sentenza non assume tuttavia peso alcuno nei confronti della relazione di fine e di inizio mandato cui sono tenuti i sindaci (e presidenti di Province), rispettivamente previste negli articoli 4 e 4-bis del Dlgs 149/2011, quest'ultimo introdotto con il Dl 174/2012 convertito con la legge 213.

La pronuncia non suscita alcuna preoccupazione neppure

## NEGLI ENTI LOCALI

Dopo la pronuncia restano le relazioni di inizio e fine mandato, il dissesto guidato e l'ineleggibilità decennale

in tema di fallimento politico dei sindaci, nonostante le eccezioni mosse dalla Consulta nei confronti del ruolo eccessivamente decisivo attribuito alla Corte dei Conti relativamente alla omologa procedura che portava al «fallimento politico» dei presidenti delle Regioni (articolo 2).

Ciò in quanto, nel caso di specie, l'assoggettamento di sindaci e presidenti di Provincia a una misura sanzionatoria così concepita è direttamente correlata all'essere riconosciuti - in base all'articolo 6 - responsabili dal giudice contabile, con dolo o colpa grave, dei danni cagionati all'ente nei cinque anni precedenti al verificarsi del dissesto finanziario, ordinario o guidato che sia, del Comune cui i medesimi erano

stati o sono ancora preposti.

A ben vedere, cambia tutto nelle Regioni, nel senso che rimane tutto come sempre, com'era prima del Dlgs 149/2011. Con buona pace per i Governatori a verosimile rischio di estromissione dal ruolo di commissario ad acta per la gestione della sanità e di fallimento politico. Insomma, questi soggetti potranno continuare a fare politica e combinare altri guai liberamente.

Diversamente accade per i sindaci e presidenti delle Province. Rimarrà in vigore l'ottavo decreto attuativo del federalismo fiscale con la sua relazione di fine mandato, il dissesto guidato e il default politico, quale conseguenza naturale all'omologo colpevole fallimento del Comune amministrato. Considerati i conti dell'universo municipalistico, gli effetti potranno essere rilevanti. I cittadini avranno modo di comprendere il loro operato e di votare conseguentemente sin dalle prossime amministrative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spesa pubblica. Il riassetto

# Possibile il varo di nuovi organismi

Le disposizioni sul riassetto degli organismi e delle **agenzie degli enti locali** contenute nell'articolo 9 del Dl 95/2012 sono (ad eccezione del comma 4) costituzionalmente legittime, ma il divieto di creazione di nuovi organismi non va interpretato in modo assoluto, ma coordinato con le altre norme della disposizione.

La Corte Costituzionale afferma con la sentenza 238/2013 l'illegittimità del comma 4, il quale prevedeva che se, decorso nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, gli enti territoriali non avessero dato attuazione al riassetto, gli enti, le agenzie e gli organismi degli enti sarebbero stati soppressi (e sarebbero stati nulli i loro atti successivi). La pronuncia tocca peraltro una disposizione rispetto alla quale l'articolo 49, comma 2 del Dl 69/2013 aveva disposto una proroga.

La Consulta fornisce anche un'importante interpretazione sul comma 6, che stabilisce il divieto per gli enti locali di istituire enti e organismi di qualsiasi natura giuridica.

La sentenza 236/2013 precisa che la norma va coordinata

con quanto stabilito nei commi precedenti e, in particolare, nel comma 1, poiché l'obiettivo della legge è solo la riduzione dei costi relativi agli enti strumentali degli enti locali nella misura almeno del 20 per cento.

Pertanto, secondo la Corte Costituzionale, il comma 6 deve essere interpretato nel senso che il divieto di istituire nuovi enti strumentali opera solo nei limiti della necessaria ridu-

### L'INTERPRETAZIONE


Chi riesce a risparmiare il 20% delle uscite per agenzie e altri enti può costituire agenzie o fondazioni

zione del 20 per cento dei costi relativi al loro funzionamento.

In tal modo, gli enti locali possono procedere all'accorpamento degli enti strumentali esistenti anche mediante l'istituzione di un nuovo soggetto, purché sia rispettato l'obiettivo di riduzione complessiva dei costi.

**Al. Ba.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## EFFETTI COLLATERALI

## Default guidati non applicabili in Sicilia

Il Comune di Cefalù, che ha ingaggiato una battaglia al Tar contro la Corte dei conti che ne aveva decretato il dissesto, può stare tranquillo. E come lui tutti gli altri municipi siciliani: per loro, il «dissesto guidato» che scatta quando i magistrati contabili scoprono che i bilanci sono troppo compromessi non può essere applicato.

Si tratta di un effetto collaterale, finora poco indagato,

della sentenza 219/2013 con cui la Corte costituzionale ha cancellato il fallimento politico e le relazioni di inizio e fine mandato, insieme alle verifiche automatiche della Ragioneria, nelle Regioni. La pronuncia, però, fa un passaggio ulteriore per le Regioni a Statuto autonomo, e in pratica nega l'applicabilità di tutto il decreto «premi e sanzioni» in quei territori fino a che le regole non vengono recepite dallo Statuto. Conseguenza: niente dissesti guidati, fallimenti politici e relazioni nei Comuni di Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta.

**G. Tr.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Thumbnail of the newspaper page 8, showing a grid of text columns and a small image.



## INTERVENTO

# Al Patto di stabilità servono più Europa e meno dettagli

**I** bilanci comunali hanno oggi bisogno certamente di risorse aggiuntive, ma forse ancor di più di stabilità e trasparenza. Stabilità nella struttura degli strumenti fiscali su cui fare affidamento per garantire programmabilità alle entrate comunali. Trasparenza nelle regole fiscali per fondare su basi di responsabilità le relazioni finanziarie tra Stato e autonomie e il rapporto con i cittadini.

Nello stato di sofferenza generale della finanza locale, un intervento non più rinviabile è la revisione del Patto di stabilità interno. Le regole fiscali che i Comuni devono seguire per concorrere agli obiettivi europei di finanza pubblica sono state di recente riformate, almeno in prospettiva, dalla legge "rinforsata" sul principio del pareggio di bilancio. Per gli enti territoriali questa legge prevede, per la verità in un'impostazione fortemente centralista, il conseguimento di saldi non negativi, ma con possibilità di indebitarsi su base territoriale per finanziare spese infrastrutturali, e il loro concorso alla sostenibilità del debito pubblico.

La questione è allora: c'è spazio per il Patto come lo conosciamo oggi, in questo nuovo assetto di regole? E più in generale: il Patto è coerente con i vincoli che l'Ue pone al complesso dei nostri conti pubblici?

Nella sua configurazione attuale il Patto soffre di due vizi capitali. Da un lato, adotta grandezze finanziarie di riferimento che non corrispondono a quella rilevante in sede europea (l'indebitamento netto di competenza economica). Dall'altro, manca totalmente di trasparenza nella ripartizione tra Stato e autonomie dello sforzo di aggiustamento fiscale complesso richiesto dagli obiettivi Ue (si pensi all'ardua interpretabilità delle percentuali fissate dalla legge di stabilità da applicare alla spesa triennale dei Comuni).

Da qui, come emerso in un incontro tra assessori comunali al bilancio e tecnici tenutosi recentemente a Firenze, derivano le linee generali di una riforma del Patto. Si dovrebbe innanzitutto adottare come riferimento per Regioni ed enti locali un saldo euro-compatibile, cioè analogo a quello rilevante per la Ue. Una volta individuato nell'ambito dei docu-

menti di programmazione finanziaria l'indebitamento netto ammesso per conseguire il pareggio di bilancio strutturale richiesto dall'Europa, questo andrebbe suddiviso tra i vari livelli di governo sulla base dell'attuale contributo di ciascun livello alla formazione dell'indebitamento, o di una scelta trasparente di assegnazione di spazi di indebitamento netto a favore delle amministrazioni locali per il finanziamento di investimenti (golden rule). Si tratterebbe di calcolare per ogni ente la differenza tra spese finali ed entrate proprie e una qualche misura standardizzata dei trasferimenti ricevuti. La corretta determinazione di questi ultimi è crucia-

## PIÙ TRASPARENTE

**Individuato l'obiettivo, lo sforzo va ripartito in base al contributo di ogni livello all'indebitamento**

le per rendere il nuovo Patto realisticamente sostenibile.

A questo obiettivo di indebitamento andrebbe poi affiancato per ciascun ente un altro sullo stock del debito che fissi obiettivi di riduzione in rapporto alla popolazione o alle entrate correnti coerenti con il percorso di riduzione stabilito in ambito comunitario. Ogni altro vincolo sulla finanza locale (come quelli sulla spesa per interessi passivi o sul personale, tra i tanti oggi esistenti) andrebbe rimosso.

Solo così si introdurrebbe qualche elemento concreto di federalismo in cui convivano autonomia e responsabilità. Solo così si darebbe efficacia e trasparenza al processo di aggiustamento fiscale e si riporterebbe su un nuovo piano di efficienza ed equità le relazioni tra finanza statale e decentrata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A CURA DI

**Silvia Giannini**  
(Assessore al bilancio del Comune di Bologna)  
**Luigi Marattin**  
(Assessore al bilancio del Comune di Ferrara)  
**Alessandro Petretto**  
(Assessore al bilancio del Comune di Firenze)  
**Leonio Rizzo**  
(Università di Ferrara)  
**Alberto Zanardi**  
(Università di Bologna)

**Servizi pubblici.** La proposta per l'estensione del Patto

# Ai vincoli alle partecipate correttivi su debito e sanzioni

**Stefano Pozzoli**

È in arrivo il Patto di stabilità per le **società degli enti locali**? Dopo la sentenza della Corte Costituzionale 46/2013, la forma non potrà essere il decreto previsto dall'articolo 18 del DL 112/2008, ma è ormai partita la consultazione con i rappresentanti delle istituzioni interessate ed un primo testo è stato ufficialmente divulgato (si veda Il Sole 24 Ore del 19 luglio).

La bozza si basa su alcuni principi cardine. Il primo è che il Patto si applica alle società interamente pubbliche che godano di affidamenti diretti e alle aziende speciali. Il secondo è che i parametri sono due: uno di conto economico (utile o perdita lorda) e uno patrimoniale (debiti su patrimonio netto), correttamente differenziato in ragione dei settori in cui operano le aziende. Le sanzioni spettano non solo alle società ma anche agli enti locali che ne detengono le quote.

La scelta di applicare il Patto alle società interamente pubbliche risponde a un criterio pratico, e si può quindi condividere. Il tema è semmai quello delle sanzioni che si comminano ai soci e che arrivano perfino a vietare l'assunzione di nuovi mutui anche agli enti locali. Un'attenuazione di questo principio si rende perciò necessaria, "punendo" chi esercita un controllo, anche se solo congiunto, e

non il semplice azionista.

I parametri, invece, vanno migliorati. Il saldo economico non può essere rappresentato dall'utile al lordo delle imposte. Le imposte ci devono rientrare, perché sono una componente di costo a tutti gli effetti, mentre ne devono essere escluse le componenti non finanziarie. Il rischio, altrimenti, è vedere ridotti gli ammortamenti e, con loro, le capacità di autofinanziamento delle imprese, con un ef-

## L'EVOLUZIONE

I parametri devono guardare al saldo dopo le imposte mentre vanno escluse le componenti non finanziarie


fetto negativo sul debito. Ancora, questi parametri non riescono a colpire le patologie, ovvero le aziende create proprio per eludere il Patto, come le patrimoniali. Per individuarle occorre introdurre un indicatore del tipo «oneri finanziari su fatturato» (visto che spesso il loro fatturato è più o meno pari alle rate dei mutui che devono onorare). Il rapporto debiti su patrimonio netto non le intercetta. Ancora, se si vuole davvero incoraggiare i Comuni a capitalizzare le proprie società occorre non solo dare loro il tempo suffi-

ciente ma, soprattutto, evitare facili elusioni: occorre prevedere, in altre parole, che gli aumenti di capitale non siano rappresentati da conferimenti in natura (spesso inutili) ma da vere risorse finanziarie.

In merito alle sanzioni, infine, si apprezza l'idea di colpire sia le società, sia i Comuni (salvo quanto detto prima). Alcune, però, sono da ripensare. Ha senso prevedere la riduzione dei compensi del cda se l'azienda non è adeguatamente capitalizzata? Gli amministratori devono rispondere dei risultati, ma non di quanto dipende dalle decisioni dei soci. E perché mai, se l'azienda è sottocapitalizzata, vietare l'incremento dei costi operativi?

In ogni caso la bozza è, nel suo complesso, condivisibile. Sarebbe opportuno, però, cogliere l'occasione per ripensare i vincoli che si vanno imponendo alle società: se l'azienda rispetta i parametri di Patto perché mai imporle anche limiti alle assunzioni ed altri vincoli assunzionali? Si approfitti della consultazione e del percorso parlamentare che dovrà avere questa norma per riflettere sul tema nel suo complesso, così da contemperare le esigenze di finanza pubblica con quelle di concreta operatività delle imprese che, prima di tutto, devono erogare servizi pubblici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Anche quest'anno nei comuni arrivano i provvedimenti per l'ordine pubblico e il decoro

# Movida nelle città, i sindaci sfoderano le armi d'ordinanza

Pagina a cura  
 di **DUILIO LUI**

**P**robabilmente c'entra la crisi, che spinge un numero crescente di italiani e rinunciare alle vacanze nelle località di mare o di montagna. Sta di fatto che mai come quest'anno i divieti estivi decisi dai sindaci, immancabili proprio mentre da più parti si cercano soluzioni per ridurre la burocrazia della macchina pubblica e liberare le energie dei privati, riguardano soprattutto la movida più che il «buon costume» nell'abbigliamento da esibire nelle località turistiche.

**Milano, si ai gelati, limiti sulle bevande.** Nelle scorse settimane si è fatto un gran parlare dell'ordinanza milanese che vietava la vendita di gelati dopo la mezzanotte nei quattro distretti più gettonati della movida: Navigli, Ticinese, corso Como e Arco della Pace. La decisione, adottata per tutelare dagli schiamazzi i residenti di queste zone, si è tirata dietro le critiche dei commercianti e degli utenti, per cui pochi giorni dopo è scattata la retromarcia del sindaco Giuliano Pisapia. Intanto è stata approvata un'ordinanza che consente l'apertura dei negozi 24 ore su 24 quindi in quasi tutta la

città, con la limitazione della chiusura alle 2 di notte nelle aree più affollate dai giovani, vale a dire Sarpi, Arco della Pace, Corso Como, Brera, Porta Venezia, Parco delle Basiliche e Navigli. Inoltre, per tutta la durata dell'estate viene vietata la vendita di bevande in vetro e latta dalle ore 21. Quanto ai «paninari», non potranno entrare in Area C (quindi in centro città), ma in via sperimentale potranno fermarsi (fino alle 2, così come nel resto del territorio) in nove posteggi della fascia adiacente al centro.

**Grande attivismo nei comuni medi e grandi.** Iniziative contro il chiasso notturno sono state adottate nelle ultime settimane anche da altri comuni di medie e grandi dimensioni. A Brescia è stata anticipata la chiusura dei locali presenti nella zona del Carmine a mezzanotte e mezza (contro l'una prevista in precedenza) dalla domenica al giovedì e all'1,30 venerdì e sabato. Si procederà anche alla pulizia anticipata delle strade, in modo da far defluire il popolo della notte.

Nei giorni scorsi il Comune di Parma ha disposto i nuovi orari di chiusura (resteranno in vigore fino al marzo prossimo) per i locali che producono impatto esterno per l'impiego

di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di trattenimenti musicali. La chiusura è prevista a mezzanotte dalla domenica al giovedì, un'ora dopo il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi. La stessa regola vale per le attività commerciali e artigianali di produzione e vendita di generi alimentari prive di sale per il consumo sul posto, mentre non si applica alle attività caratterizzate da esclusiva ospitalità interna ai locali o in dehors chiusi insonorizzati.

A Roma si attendono le decisioni del nuovo sindaco Ignazio Marino, per capire se darà seguito ai divieti disposti dal predecessore Gianni Alemanno, che impediscono ai gestori di locali di vendere alcolici per l'asporto dalle 23

fino alla chiusura degli esercizi e ai clienti di consumarli «nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito», dalle 23 alle 6 del mattino. Il semaforo rosso riguarda, tra gli altri, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo.

**Le località turistiche attente al decoro.** Prima di partire per le località di vacanza, è bene informarsi sull'esistenza di eventuali divieti, che rischiano di penalizzare il portafoglio e deprimere l'umore. Partendo dalla costiera amalfitana Vietri sul Mare proibisce di passeggiare a torso nudo per la cittadina, di depositare asciugamani, vestiario, borse e altri effetti personali sulle aree pubbliche poste al di fuori degli arenili, oltre a bandire i rumori mole-

sti. Ad Amalfi è vietato andare in giro per il centro storico senza maglietta, mentre nei vicoli di Maiori è scattato il divieto anche per il bikini, né è consentito riverniciare e pulire imbarcazioni direttamente sulla spiaggia, portare a spasso gli animali domestici senza essersi muniti dell'apposita palettina e del sacchetto per raccogliere i bisogni del miglior amico dell'uomo. Un denominatore comune, inoltre, in tutti i centri del comprensorio amalfitano, è quello di non consentire che si possa banchettare per strada o in spiaggia. A Positano, così come a Ischia e Capri non si può passeggiare con gli zoccoli, che rischiano di rovinare il riposo a chi cerca di ritenersi da ore e ore trascorse in

**Pagina 6**



**Direttore Responsabile: Pierluigi Magnaschi**

spiaggia. Per le stesse ragioni, nei comuni toscani di Carrara, Avenza e Marina è stato disposto il divieto di giocare a calcio nelle piazze cittadine, oltre a un giro di vite sul consumo degli alcolici. Approccio simile a Foggia, dove fino al 15 settembre non sarà possibile consumare bevande alcoliche in tutti i parchi e i giardini della città, nonché in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico (salvo che nei locali e nelle relative pertinenze). Con un'aggiunta al divieto «nelle aree pubbliche e aperte al pubblico di consumare cibi e bevande in modo scomposto», si legge nel provvedimento, con una locuzione che si presta a un ampio potere discrezionale da parte degli addetti ai controlli. E per chi non fosse dissuaso dalla previsione di una multa dai 25 ai 500 euro (in linea con le sanzioni previste negli al-

tri comuni che hanno adottato divieti estivi), viene precisato che tutte le forze di Polizia potranno effettuare «ripresе fotografiche, cinematografiche, filmare, anche mediante apparecchiature a raggi infrarossi». Nel grande fratello vengono coinvolti anche i privati: «Analoga facoltà viene concessa, nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, a ogni cittadino che intendesse documentare nell'interesse proprio o della collettività la violazione della presente ordinanza». No al bagno nelle fontane pubbliche e al bivacco al Roseto degli Abruzzi, a meno che non si voglia rischiare una multa fino a 300 euro.

**Limiti alla musica.** A San Benedetto del Tronto ci si limita a contrastare i rumori, tanto che fino al 31 agosto sono in vigore limiti di emissione sonora: non più di 70 decibel fino a mezzanotte e

60 fino all'una. Mentre a Pomezia la musica è consentita nelle giornate di venerdì, sabato e prefestivi fino alle ore 2 del mattino; la domenica fino all'una e fino a mezzanotte negli altri giorni della settimana. A Sulmona non ci sono limiti orari per la musica all'interno dei locali, ma al di fuori scatta il divieto a mezzanotte. Infine, a Gallipoli le discoteche e sale da ballo che hanno mano libera per tutta l'estate dalle 19,30 alle 4 del mattino, mentre nei lidi balneari le attività di pubblico spettacolo e intrattenimento sono consentite due volte a settimana per il mese di luglio, il venerdì e sabato, e tre serate a settimana durante il mese di agosto (venerdì, sabato e domenica) a eccezione della settimana di Ferragosto, che non prevede limiti.

—© Riproduzione riservata—

**Gli ambiti di intervento disciplinati dalle ordinanze**



Fonte: dati Anci, 2010

**Gli ambiti di intervento meno disciplinati**



Fonte: dati Anci, 2010

